

Il bilancio codice civile

art. 2423 Codice Civile

Gli amministratori devono redigere il [bilancio di esercizio](#), costituito dallo [stato patrimoniale](#) [2424], dal [conto economico](#) [2425], dal rendiconto finanziario⁽¹⁾ e dalla [nota integrativa](#) [2427].

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione⁽²⁾.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Note

(1) Le parole " , dal rendiconto finanziario " sono state inserite dall'art. 6 comma 2 lett. a) D. lgs. 18 agosto 2015 n. 139.

(2) Comma inserito dall'art. 6 comma 2 lett. b) D. lgs. 18 agosto 2015 n. 139.

Ratio Legis

La redazione del bilancio è prescritta, non solo nell'interesse dei soci a conoscere l'andamento e la situazione della loro società, ma anche e soprattutto nell'interesse dei creditori sociali a conoscere la consistenza del patrimonio della società, unica garanzia su cui essi possono fare affidamento. Le norme sul bilancio di esercizio hanno natura imperativa, con la conseguenza che i soci non possono decidere, nemmeno all'unanimità, di derogare alle regole sulla formazione, composizione o valutazione del bilancio della società. (GENGHINI)

Principi della redazione

Dispositivo dell'art. 2423 bis Codice Civile

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1. 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
2. 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto⁽¹⁾;
3. 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
4. 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
5. 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
6. 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
7. 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Ratio Legis

La norma indica i principi fondamentali che il redattore del bilancio deve tenere presenti e che integrano i principi generali di chiarezza e di rappresentazione in modo veritiero e corretto contenuti nell'art. [2423](#).

Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

Dispositivo dell'art. 2423 ter Codice Civile

Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli [2424](#) e [2425](#).

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo [2423](#) o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli [2424](#) e [2425](#).

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite.

Contenuto dello stato patrimoniale

Dispositivo dell'art. 2424 Codice Civile

Lo [stato patrimoniale](#) deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo:

1. A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
2. B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1. 1) costi di impianto e di ampliamento;
2. 2) costi di sviluppo⁽⁴⁾;
3. 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4. 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5. 5) avviamento;
6. 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7. 7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

1. 1) terreni e fabbricati;
2. 2) impianti e macchinario;
3. 3) attrezzature industriali e commerciali;
4. 4) altri beni;
5. 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1. 1) partecipazioni in:
 2. a) imprese controllate;
 3. b) imprese collegate;
 4. c) imprese controllanti;
 5. d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
 6. d-bis) altre imprese;
7. 2) crediti:
 8. a) verso imprese controllate;
 9. b) verso imprese collegate;
 10. c) verso controllanti;

11. d) verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti;
12. d-bis) verso altri;
13. 3) altri titoli;
14. 4) strumenti finanziari derivati attivi.

Totale.

Totale immobilizzazioni;

1. C) Attivo circolante⁽²⁾:

I - Rimanenze:

1. 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2. 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3. 3) lavori in corso su ordinazione;
4. 4) prodotti finiti e merci;
5. 5) acconti.

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1. 1) verso clienti;
2. 2) verso imprese controllate;
3. 3) verso imprese collegate;
4. 4) verso controllanti;
5. 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
6. 5-bis) crediti tributari;
7. 5-ter) imposte anticipate;
8. 5-quater) verso altri.

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1. 1) partecipazioni in imprese controllate;
2. 2) partecipazioni in imprese collegate;
3. 3) partecipazioni in imprese controllanti;
4. 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
5. 4) altre partecipazioni;
6. 5) strumenti finanziari derivati attivi;
7. 6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

1. 1) depositi bancari e postali;

2. 2) assegni;
3. 3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante.

1. D) Ratei e risconti.

Passivo:

1. A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - [Riserva legale](#).

V - [Riserve statutarie](#).

VI - Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utile (perdite) portato a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale.

1. B) Fondi per rischi e oneri⁽³⁾:
 2. 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
 3. 2) per imposte, anche differite;
 4. 3) strumenti finanziari derivati passivi;
 5. 4) altri.

Totale.

1. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
2. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
 3. 1) obbligazioni;
 4. 2) obbligazioni convertibili;
 5. 3) debiti verso soci per finanziamenti;
 6. 4) debiti verso banche;
 7. 5) debiti verso altri finanziatori;
 8. 6) acconti;
 9. 7) debiti verso fornitori;
 10. 8) debiti rappresentati da titoli di credito;

11. 9) debiti verso imprese controllate;
12. 10) debiti verso imprese collegate;
13. 11) debiti verso controllanti;
14. 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
15. 12) debiti tributari;
16. 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
17. 14) altri debiti.

Totale.

1. E) Ratei e risconti⁽⁴⁾.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo [2447 septies](#) con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo [2447 bis](#)⁽⁵⁾.

Ratio Legis

Il legislatore prevede lo schema di redazione dello stato patrimoniale che deve essere considerato obbligatorio.

Spiegazione dell'art. 2424 Codice Civile

Lo [stato patrimoniale](#) è l'elenco, ordinato per categorie, delle attività e delle passività che, ad una certa data, compongono il [patrimonio della società](#).

L'**Attivo** è suddiviso in 4 classi principali, evidenziate da lettere maiuscole:

- A) Crediti verso soci;
- B) Immobilizzazioni;
- C) Attivo circolante;
- D) Ratei e risconti.

La classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della destinazione degli stessi rispetto all'attività ordinaria: devono essere iscritti tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente (v. art. [2424 bis](#)).

Il **Passivo** è suddiviso in 5 classi evidenziate da lettere maiuscole:

- A) [Patrimonio netto](#);
- B) Fondi per rischi e oneri;
- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- D) Debiti;
- E) Ratei e risconti.

La classificazione è effettuata sulla base della natura delle fonti di finanziamento, in modo da distinguere in particolare i mezzi di terzi dai mezzi propri.

Il legislatore richiede per il passivo la separata indicazione dei debiti i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo.

Le voci indicate nello schema devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato.

Se un elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema, deve essere annotato nella [nota integrativa](#) la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

Dispositivo dell'art. 2424 bis Codice Civile

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni⁽¹⁾.

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo [2359](#) si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo [2120](#).

Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.

Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo [2357 ter](#)⁽²⁾.

Ratio Legis

La norma va posta in relazione con l'art. [2425 bis](#) che dispone l'iscrizione dei proventi ed oneri connessi alle attività.

Contenuto del conto economico

Dispositivo dell'art. 2425 Codice Civile

Il [conto economico](#) deve essere redatto in conformità al seguente schema:

1. A) Valore della produzione:
2. 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
3. 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
4. 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
5. 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
6. 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

1. B) Costi della produzione:
2. 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
3. 7) per servizi;
4. 8) per godimento di beni di terzi;
5. 9) per il personale:
6. a) salari e stipendi;
7. b) oneri sociali;
8. c) trattamento di fine rapporto;
9. d) trattamento di quiescenza e simili;
10. e) altri costi;
11. 10) ammortamenti e svalutazioni:
12. a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
13. b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
14. c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
15. d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
16. 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
17. 12) accantonamenti per rischi;
18. 13) altri accantonamenti;
19. 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

1. C) Proventi e oneri finanziari:
2. 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3. 16) altri proventi finanziari:
4. a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
5. b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
6. c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
7. d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
8. 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
9. 17bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 – 17 + – 17bis).

1. D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:
2. 18) rivalutazioni:
3. a) di partecipazioni;
4. b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
5. c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
6. d) di strumenti finanziari derivati;
7. 19) svalutazioni:
8. a) di partecipazioni;
9. b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
10. c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
11. d) di strumenti finanziari derivati.

Totale delle rettifiche (18-19).

E) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D);

1. 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
2. 21) utile (perdite) dell'esercizio⁽¹⁾.

Ratio Legis

Il legislatore prevede lo schema di redazione del conto economico che deve essere considerato

Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri

Dispositivo dell'art. 2425 bis Codice Civile

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.

Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione⁽¹⁾.

Note

(1) Comma aggiunto dall'art. 16, D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Ratio Legis

La norma dispone l'iscrizione dei proventi ed oneri connessi alle attività, integrati, in aumento o diminuzione, dai differenziali tra il prezzo di cessione a pronti e quello di riacquisto a termine.

Spiegazione dell'art. 2425 bis Codice Civile

La norma disciplina i contratti che prevedono un obbligo di retrocessione a termine, la cui sostanza economica è quella di un'operazione finanziaria o di un'operazione di [locazione](#).

È un'applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, perché pur essendovi la forma di una vendita a pronti, in realtà non vi è alcun trasferimento effettivo dal formale venditore al formale acquirente dei rischi e benefici relativi al bene oggetto del contratto.

L'operazione in questione avrà natura di finanziamento o di locazione di un bene (normalmente bene mobile), dunque il prezzo sarà commisurato alla durata del finanziamento o della locazione. La norma precisa che i proventi ed oneri relativi all'operazione devono essere iscritti per quote di competenza dell'esercizio.

L'ultimo comma è relativo alle operazioni di *sale and lease back*.

Rendiconto finanziario

Dispositivo dell'art. 2425 ter Codice Civile

Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci⁽¹⁾.

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 6 del D. Lgs. 18/08/2015 n. 139 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2016.

Ratio Legis

La presentazione del rendiconto finanziario migliora in modo significativo l'informativa sulla situazione finanziaria della società.

Spiegazione dell'art. 2425 ter Codice Civile

Il D. Lgs. 139 del 2015 ha introdotto l'obbligo di redazione del **rendiconto finanziario** che costituisce parte integrante del [bilancio di esercizio](#).

Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.

L'obbligo del rendiconto finanziario si estende a tutte le società di maggiori dimensioni. È prevista, infatti, la possibilità di non predisporre il documento in esame per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese.

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.

Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti categorie:

- a) attività operativa;
- b) attività di investimento;
- c) attività di finanziamento.

La forma di presentazione del rendiconto finanziario è di tipo scalare.

Per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è indicato l'importo del flusso corrispondente dell'esercizio precedente. Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, sono segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario.

Nel rendiconto finanziario sono indicati l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Criteri di valutazioni

Dispositivo dell'art. 2426 Codice Civile

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1. 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;
2. 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
3. 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

1. 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli [2423](#) e [2423 bis](#).

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

1. 5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
2. 6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile

stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;

3. 7) il disagio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);
4. 8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;
5. 8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;
6. 9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
7. 10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
8. 11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
9. 11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli [2412](#), [2433](#), [2442](#), [2446](#) e [2447](#) e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

[12] le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione]⁽⁴⁾.

Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto

di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
2. b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
3. c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Il fair value è determinato con riferimento:

1. a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
2. b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile⁽²⁾⁽³⁾.

Ratio Legis

I criteri dettati dal legislatore hanno lo scopo di ridurre la discrezionalità dell'organo amministrativo per evitare sopravvalutazioni o sottovalutazioni arbitrarie delle attività e delle passività.

Spiegazione dell'art. 2426 Codice Civile

La redazione del **bilancio di esercizio** comporta per molti cespiti patrimoniali il compimento di una serie di stime da parte degli **amministratori**, volte a determinare il valore da iscrivere in bilancio. Ciò perché da un lato valori veri in assoluto spesso non esistono e, dall'altro, perché il valore di molti cespiti varia nel tempo in relazione a molteplici fattori (GENGHINI).

Il sistema delle valutazioni previsto dal codice civile è fondato sul criterio del **costo storico** in base al quale le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, se il bene è acquistato da terzi, o di produzione, se il bene è prodotto dalla società.

Vi sono, poi, altri criteri che sostituiscono il costo storico ogniqualvolta questo non sia idoneo a determinare il valore da iscrivere in bilancio.

Il **costo di acquisto** comprende gli oneri accessori di acquisto e tutti quegli eventuali oneri che l'impresa deve sostenere affinché l'**immobilizzazione** possa essere utilizzata.

I cespiti totalmente o parzialmente costruiti in economia dall'impresa vanno valutati al **costo di fabbricazione**.

I costi rivolti all'**ampliamento, ammodernamento o miglioramento** degli elementi strutturali di un'immobilizzazione sono capitalizzabili se si traducono in un aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività.

Gli **oneri finanziari** costituiscono spese dell'esercizio e vanno imputati direttamente al **conto economico** dell'esercizio in cui maturano.

L'**ammortamento** è la ripartizione del costo di un'immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile.

L'**avviamento** non può essere capitalizzato mancando l'acquisizione a titolo oneroso.

Contenuto della nota integrativa

Dispositivo dell'art. 2427 Codice Civile

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1. 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2. 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3. 3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: costi di sviluppo, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
4. 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;
5. 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
6. 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
7. 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
8. 6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
9. 6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
10. 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce "altre riserve";
11. 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
12. 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
13. 9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;

14. 10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
15. 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo [2425](#) numero 15), diversi dai dividendi;
16. 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo [2425](#), n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
17. 13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
18. 14) un apposito prospetto contenente:
 19. a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
 20. b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
21. 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
22. 16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
23. 16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;
24. 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
25. 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
26. 19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
27. 19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
28. 20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo [2447 septies](#) con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo [2447 bis](#);
29. 21) i dati richiesti dall'articolo [2447 decies](#), ottavo comma;
30. 22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura

dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;

31. 22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;
32. 22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;
33. 22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
34. 22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
35. 22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
36. 22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico⁽⁴⁾.

Ratio Legis

La funzione della nota integrativa è quella di fornire informazioni integrative, esplicative e complementari rispetto allo stato patrimoniale e al conto economico che per loro natura sono sintetici e quantitativi.

Informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari

Dispositivo dell'art. 2427 bis Codice Civile

Nella [nota integrativa](#) sono indicati:

1. 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
 2. a) il loro fair value;
 3. b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
 4. b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
 5. b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
 6. b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.
7. 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo [2359](#) e delle partecipazioni in joint venture:
 8. a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
 9. b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

[2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
2. b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
3. c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.]

[3. Il fair value è determinato con riferimento:

1. a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
2. b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.]

[4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile]⁽¹⁾.

[5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 2428, comma 2, numero 6 bis) per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettati, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea]⁽²⁾.

Relazione sulla gestione

Dispositivo dell'art. 2428 Codice Civile

Il bilancio deve essere corredato da una relazione⁽¹⁾ degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1. 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2. 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3. 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4. 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5. [5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;]⁽²⁾
6. 6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
7. 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
8. a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
9. b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari⁽³⁾.

[Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto]⁽⁴⁾.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

Ratio Legis

La relazione sulla gestione si colloca al di fuori del bilancio, quindi non è idonea a sanare eventuali omissioni di dati che devono essere inseriti in uno dei documenti costituenti il bilancio.